



Ministero della Giustizia

*Dipartimento per la transizione digitale della giustizia l'analisi statistica e le
politiche di coesione*

Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati

NOTE INFORMATIVE

SCHEDA DI INTERVENTO FN175 FASE 2 - RIFORMA CARTABIA

Sommario

Analisi funzionale riforma “Cartabia”	5
1 Requisito R-1 – FASE ISTUTTORIA.....	6
1.1 Art. 183 c.p.c. – Prima comparizione delle parti e trattazione della causa	6
1.1.1 Modifiche in SICID	6
1.1.2 Consolle Magistrato	7
1.2 Art. 183-bis c.p.c. - Passaggio dal rito ordinario al rito semplificato di cognizione.....	7
1.2.1 Modifiche in SICID	7
1.3 Art. 183-ter c.p.c. - Ordinanza di accoglimento della domanda.....	7
1.3.1 Modifiche in SICID	7
1.4 Art. 183 quater c.p.c. - Ordinanza di rigetto della domanda	8
1.4.1 Modifiche in SICID	8
1.5 Art. 185-bis c.p.c. -Tentativo di conciliazione sino all’udienza di rimessione della causa in decisione.....	8
1.6 Art. 87 disp. att. c.p.c.	8
1.6.1 Modifiche in SICID	9
1.7 Art. 189 c.p.c. - Rimessione al collegio	9
1.7.1 Modifiche in SICID	9
1.7.2 Modifiche in CONSOLLE MAGISTRATO e CONSOLLE UDIENZA.....	11
1.8 Art. 213 c.p.c. – Richiesta d’informazioni alla Pubblica Amministrazione.....	12
1.8.1 Modifiche in SICID	12
2 Requisito R-2 – FASE DECISORIA.....	13
2.1 Art. 275 c.p.c. - Decisione del collegio	13
2.1.1 Modifiche in SICID	14
2.1.2 Modifiche in CONSOLLE PRESIDENTE	14
2.2 Art. 275 bis - Decisione a seguito di discussione orale davanti al collegio.....	15
2.2.1 Modifiche in SICID	15
2.2.2 Modifiche in CONSOLLE MAGISTRATO e CONSOLLE UDIENZA.....	16
2.3 Art. 281 quinquies c.p.c. - Decisione a seguito di trattazione scritta o mista.....	17
2.3.1 Modifiche in SICID	17
2.3.2 Modifiche in CONSOLLE MAGISTRATO e CONSOLLE UDIENZA.....	20
2.4 Art. 281 sexies c.p.c. - Decisione seguito di trattazione orale	20
2.4.1 Modifiche in SICID	20
2.4.2 Modifiche in CONSOLLE MAGISTRATO e CONSOLLE UDIENZA.....	21
2.5 Art. 281 septies c.p.c.- Rimessione della causa al giudice monocratico.....	22
2.5.1 Modifiche in SICID	22

2.5.2	Modifiche in CONSOLLE MAGISTRATO e CONSOLLE UDIENZA.....	22
2.6	Art. 281 octies c.p.c. - Rimessione della causa al tribunale in composizione collegiale ...	22
2.6.1	Modifiche in SICID	23
2.6.2	Modifiche in CONSOLLE MAGISTRATO e CONSOLLE UDIENZA.....	23
3	Requisito R-3 – NUOVI OGGETTI SUL SISTEMA SICID	23
3.1	Nuovi oggetti SICID - REGISTRO LAVORO.....	23
3.1.1	Art. 441-bis- Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione ex art. 441 bis c.p.c.	23
3.1.2	Art. 441-ter - Licenziamento del socio della cooperativa	24
3.1.3	Art. 441-quater - Licenziamento discriminatorio	24
4	Requisito R-5 – Appello in Corte D’Appello	24
4.1	Iscrizione a Ruolo	24
4.1.1	Modifiche in SICID	24
4.2	Art. 349 bis c.p.c. – Nomina dell’istruttore	26
4.2.1	Modifiche in SICID	26
4.2.2	Modifiche in CONSOLLE PRESIDENTE SEZIONE.....	27
4.2.3	Modifiche in CONSOLLE MAGISTRATO e CONSOLLE UDIENZA.....	28
4.3	Artt. 348, 348 bis (Registro Contenzioso) e 436 bis c.p.c. (Registro Lavoro) - Inammissibilità, improcedibilità, manifesta fondatezza o infondatezza dell’appello	28
4.3.1	Modifiche in SICID	29
4.4	La riforma dell’appello nel c.d. rito del lavoro.....	30
4.4.1	Modifiche in SICID	31
5	Requisito R-6 – Appello in Tribunale	32
5.1	Modifiche in SICID	32
5.1.1	Iscrizione al ruolo	33
6	Requisito R-7 Art. 281-decies - Rito Semplificato Cartabia (CZ)	34
6.1	Modifiche in SICID	35
6.2	Modifiche in CONSOLLE MAGISTRATO e CONSOLLE UDIENZA.....	36
7	Requisito R-8 Passaggio al rito semplificato (CZ) degli oggetti materia “famiglia”, “Minori” e “Stato Della Persona E Diritti Della Personalita”	38
7.1	Modifiche in SICID	38
8	Traslazione degli oggetti materia “famiglia” e “Persone” dal registro VG al registro CC.....	40
8.1	Modifiche in SICID	40

Indice delle figure

Figura 1 - Interfaccia e logica delle Memorie ex art. 183 u.c.....	6
Figura 2 - Evento DEPOSITO DOCUMENTI AUTORIZZATI ALL'UDIENZA	9
Figura 3 -Evento RINVIO UDIENZA DI RIMESIONE AL COLLEGIO PER LA DECISIONE (ART. 189 CPC)	10
Figura 4 - Evento DEPOSITO NOTE SCRITTE PC.....	11
Figura 5 – Maschera pre-redazione con i 3 nuovi campi per i termini degli scritti difensivi.....	11
Figura 6 - Evento REVOCA UDIENZA (EX ART. 189) E FISSAZIONE DISCUSSIONE EX ART 275 COMMA 3 CPC	14
Figura 7 – Maschera pre-redazione RevocaUdienzaFissazioneDiscussione275C3.....	15
Figura 8 - Evento FISSAZIONE UDIENZA DI DISCUSS. ORALE COLLEGIALE.....	16
Figura 9 – Maschera preredazione provvedimento FissazioneUdienzaDiscussOraleCollegiale.....	17
Figura 10 – Maschera evento RINVIO ALL'UDIENZA DI REMISSIONE CAUSA IN DECISIONE (ART. 281- quinqies, COMMA 1, CPC).....	18
Figura 11 – Maschera evento ISTANZA DI RINVIO PER DISCUSSIONE ORALE (art.281quinqies cpc)	19
Figura 12 – Maschera evento RINVIO PER DISCUSSIONE ORALE (art.281quinqies cpc)	19
Figura 13 – Maschera evento IN DECISIONE EX ART. 281 SEXIES U.C.	21
Figura 14 – Maschera preredazione provvedimento FissazioneUdienzaDiscussOraleCollegiale	21
Figura 15 – Maschera pre-redazione ordinanza collegiale RimessGiudiceMonocratico281septies .	22
Figura 16 – Maschera pre-redazione ordinanza collegiale RimessCollegio281octies	23
Figura 17 - Iscrizione al Ruolo Appello in Tribunale – Maschera per inserimento dati “Grado precedente”	25
Figura 18 - Wizard di Iscrizione al Ruolo Appello in Corte d’appello- Fase 1 Dati introduttivi.....	25
Figura 19 - Iscrizione al Ruolo – Fase 4 – Inserimento altri dati- Sezione “Procedimento precedente (Appello)”	26
Figura 20- Nuovo evento DESIGNAZIONE GIUDICE ISTRUTTORE	27
Figura 21 – Nuova SENTENZA A VERBALE.....	30
Figura 22 – Nuovo evento SENTENZA A VERBALE (art. 436bis cpc)	31
Figura 23 - Wizard di Iscrizione al Ruolo Appello in Tribunale- Fase 1 Dati introduttivi	33
Figura 24 - Wizard di Iscrizione al Ruolo Appello in Tribunale – maschera per inserimento dati “Grado precedente”	33
Figura 25 - Iscrizione al Ruolo – Fase 4 – Inserimento altri dati- Sezione “Procedimento precedente (Appello)”	34
Figura 26 – Maschera evento IN DECISIONE (ART. 473-bis.28 CPC).....	36
Figura 27 – Maschera pre-redazione RinvioUdienzaRimessioneCausaInDecisione473bis28	37
Figura 28 – Maschera pre-redazione ordinanza collegiale RimessCollegio473bis8.....	37
Figura 29 - Iscrizione al ruolo procedimenti Famiglia/Minori/Persone - Maschera Fase 1- Inserimento Dati introduttivi	38
Figura 30-Elenco atti introduttivi "Famiglia" con dati specifici oggetto	41

Indice delle tabelle

Tabella 1 -Elenco oggetti "Famiglia" Registro Contenzioso	39
Tabella 2 -Elenco oggetti "Minori" Registro Contenzioso.....	39
Tabella 3 -Elenco oggetti "Persone" Registro Contenzioso	39

ANALISI FUNZIONALE RIFORMA “CARTABIA”

Il presente documento viene redatto per gli Uffici con la finalità di riepilogare tutte le modifiche impattanti sui sistemi informativi di giustizia introdotte dal D.Lgs. 149/2022 che non sono state ancora trattate nella prima fase analitica, già sviluppata e distribuita sul territorio. Il *focus* della seconda fase oggetto della *release* in esame verte su:

1. Nuovo rito ordinario “Cartabia” di primo grado, strutturato mediante predisposizione innanzitutto di una tabella stati eventi dedicata, fase istruttoria e fase decisoria.
2. Procedimenti di Appello in Corte (registro Contenzioso e Lavoro) fase introduttiva
3. Procedimenti Appello in Tribunale fase introduttiva
4. Rito di cognizione semplificato
5. Passaggio al rito semplificato (CZ) degli oggetti materia “famiglia”, “Minori” e “Stato Della Persona E Diritti Della Personalità”.
6. Traslazione degli oggetti materia “famiglia” e “Persone” dal registro VG al registro CC

1 REQUISITO R-1 – FASE ISTUTTORIA

L'analisi del rito di cognizione ordinaria (OC) prende le mosse, come anticipato, dalla fase istruttoria sino alla -articolata- fase decisoria.

1.1 Art. 183 c.p.c. – Prima comparizione delle parti e trattazione della causa

1.1.1 Modifiche in SICID

Si rammenta che è stato precedentemente implementato un nuovo evento di rinvio (RINVIO ALL'UDIENZA DI ASSUNZ. MEZZI DI PROVA CON TERMINI EX ART. 183 u.c.), evento, che oltre alla data e l'ora della successiva udienza di assunzione mezzi di prova, registra contestualmente due termini per 1) dedurre i mezzi di prova resisi necessari in relazione a quelli disposti d'ufficio; 2) depositare le memorie di replica.

Il predetto rinvio porta il fascicolo nello stato DZ- ATTESA ESITO UDIENZA DI ASSUNZIONE MEZZI DI PROVA (Art.184) dove vanno implementati due nuovi eventi relativi al deposito degli scritti difensivi e i connessi atti .xsd di parte:

- MEMORIA ISTRUTTORIA EX ART. 183, U.C., C.P.C.
- MEMORIA DI REPLICA EX ART. 183, U.C., C.P.C.

Si registra unicamente la data evento e il mittente (parte o avvocato), come da figura che segue:




Figura 1 - Interfaccia e logica delle Memorie ex art. 183 u.c.

Le descrizioni nello storico per entrambi saranno classicamente: “DEPOSITATA DA %s” dove il %s è l'elemento che recupera -in questo caso- il nominativo del mittente (**N.d.R. “ %s “ è un tag che consente al sistema il completamento con un dato già registrato e presente**).

Gli atti di parte relativi sono: **MemorialIstruttoria183UC** e **MemoriaReplica183UC**.

Entrambi gli eventi non comportano transito di stato alcuno, tuttavia la scadenza del termine per la Memoria di replica ex art. 183, u.c., c.p.c. dovrà portare il fascicolo nello stato di RISERVA: **si prevede pertanto a tal fine l'evento RISERVA PER SCADENZA TERMINE MEMORIA REPLICA ART. 183 u.c..**

1.1.2 Consolle Magistrato

Non si richiede l'implementazione di nuova cartella dedicata poiché il giudice reperirà i fascicoli in cui è scaduto il termine direttamente nella cartella già presente "Cause in riserva".

1.2 Art. 183-bis c.p.c. - Passaggio dal rito ordinario al rito semplificato di cognizione

All'udienza di trattazione il giudice, valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria e sentite le parti, se ritiene che in relazione alle domande proposte da tutte le parti ricorrano le condizioni previste al 1° c. dell'art. 281-decies, dispone con ordinanza la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato.

1.2.1 Modifiche in SICID

Il provvedimento **Ordinanza Mutamento ARito Semplificato** ed il relativo nuovo evento MUTAMENTO A RITO SEMPLIFICATO sono stati esaminati e previsti nel solo stato DB - ATTESA ESITO UDIENZA PRIMA COMP. / TRATTAZIONE (Art. 183), focus della prima fase analitica; inutile precisare che ora vada implementato anche allo stato RS – RISERVATO e SU- ATTESA DEPOSITO NOTE IN SOSTITUZIONE UDIENZA.

1.3 Art. 183-ter c.p.c. - Ordinanza di accoglimento della domanda

Nelle cause aventi ad oggetto diritti disponibili il giudice, su istanza di parte, può pronunciare **ordinanza di accoglimento della domanda** quando i fatti costitutivi sono provati e le difese della controparte appaiono manifestamente infondate.

1.3.1 Modifiche in SICID

Nel nuovo stato "1A-ACCOLTO (ART. 183 ter cpc)" in cui il fascicolo transita con lo scarico dell'ordinanza 183 *ter* l'ordinanza *de qua* può essere reclamata ai sensi dell'art. 669 *terdecies*. Il relativo termine di 15 gg decorre da:

- a) dalla data evento (udienza), se l'ordinanza di accoglimento viene emessa in udienza;
- b) dall'ultima RdAC, se comunicata a scioglimento di riserva.

Quanto al reclamo ex art. 669 *terdecies* cpc, si precisa che momentaneamente viene gestito con il consueto evento nel flusso principale del fascicolo e quindi con atto .xsd in corso di causa (in attesa dell'implementazione evolutiva FN77), ma è bene rammentare che anche se gestito da evento si apre un distinto fascicolo con RG a sé stante (NON un subprocedimento).

Come previsto al 4° comma se il reclamo non viene proposto o se proposto viene respinto la causa è definita ed altrettanto il fascicolo: si dovrà pertanto scaricare il nuovo evento *ad hoc* **DEFINIZIONE 183TER CPC**.

Se invece il reclamo viene accolto il giudizio prosegue innanzi ad un giudice diverso da colui che ha emesso l'ordinanza reclamata (5° comma): l'evento SOSTITUZIONE GIUDICE è presente in tutti gli stati.

1.4 Art. 183 quater c.p.c. - Ordinanza di rigetto della domanda

Nelle cause aventi ad oggetto diritti disponibili il giudice, su istanza di parte, può pronunciare ordinanza di rigetto della domanda, quando questa è manifestamente infondata, ovvero se è omesso o risulta assolutamente incerto l'oggetto della domanda (art. 163, terzo comma, n. 3), e la nullità non è stata sanata o se siano omessi i fatti e gli elementi di diritto a sostegno della domanda (art. 163 co. 3 n. 4).

1.4.1 Modifiche in SICID

Nel nuovo stato "1R-RIGETTATO (ART. 183 quater cpc)" in cui il fascicolo transita con lo scarico dell'ordinanza 183 *quater* l'ordinanza *de qua* può essere reclamata ai sensi dell'art. 669 *terdecies*. Il relativo termine di 15 gg decorre da:

- a) dalla data evento (udienza), se l'ordinanza di accoglimento viene emessa in udienza;
- b) dall'ultima RdAC, se comunicata a scioglimento di riserva.

Quanto al reclamo ex art. 669 *terdecies* cpc si ribadiscono le medesime considerazioni svolte al paragrafo che precede.

Come previsto al 4° comma se il reclamo non viene proposto o se proposto viene respinto la causa è definita ed altrettanto il fascicolo: si dovrà pertanto scaricare il nuovo evento ad hoc **DEFINIZIONE 183QUATER CPC.**

Se invece il reclamo viene accolto il giudizio prosegue innanzi ad un giudice diverso da colui che ha emesso l'ordinanza reclamata (5° comma): l'evento **SOSTITUZIONE GIUDICE** è presente in tutti gli stati.

1.5 Art. 185-bis c.p.c. - Tentativo di conciliazione sino all'udienza di rimessione della causa in decisione

Il novellato art. 185-bis dispone che il giudice, **sino al momento in cui fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione**, possa formulare una proposta transattiva o conciliativa.

La tabella statieventi del rito OC-ORDINARIO CARTABIA recherà pertanto dal primo stato di udienza (DB-ATTESA ESITO UDIENZA PRIMA COMP. / TRATTAZIONE (Art. 183) **sino al nuovo stato 18-ATTESA ESITO UDIENZA DI REMISSIONE IN DECISIONE** dovrà proporre i seguenti eventi già esistenti:

- CO-CONCILIAZIONE
- 5H-CONCILIAZIONE PARZIALE
- KI-RINVIO ALL'UDIENZA DI COMPARIZ. PARTI PER TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

1.6 Art. 87 disp. att. c.p.c.

L'ultimo capoverso dell'art. 87 è stato così modificato: *"Se nel corso dell'udienza emerge la necessità di produrre documenti, il giudice, su istanza di parte, può assegnare termine per il deposito degli stessi nel fascicolo informatico"*.

1.6.1 Modifiche in SICID

E' stato implementato un nuovo evento, DEPOSITO DOCUMENTI AUTORIZZATO ALL'UDIENZA che crea una sorta di collegamento specifico con l'udienza in cui è stata emessa l'ordinanza di autorizzazione al deposito dei documenti: deve pertanto contemplare la data dell'udienza e deve essere registrato nello storico con la descrizione "DEPOSITATI DA %s DOCUMENTI AUTORIZZATI ALL'UDIENZA DEL %s". Quanto alla data udienza -nella logica dell'evento- il sistema propone in un apposito menu a discesa l'elenco delle udienze precedenti, come da figura che segue

The screenshot shows a web form titled "DEPOSITO DOCUMENTI AUTORIZZATI ALL'UDIENZA". At the top, there are several checkboxes: "Invio comunicazione al PM/PG", "Pagamento Telematico", "Invio notifica", "Invio Notifica UNEP", "Pagamento Tradizionale", "In visione al giudice", and "Segnalazione urgenza". To the right of these is a button labeled "Associa a evento". Below the checkboxes, the "Data evento:" field is set to "08 giugno 2023". Underneath, there are two rows of input fields: "Avvocato:" and "Parte:", each with a dropdown arrow and a trash icon. A large orange arrow points downwards from the "Parte:" field to a section titled "Documenti autorizzati all'udienza del:". This section contains a dropdown menu for "Udienza:" with "08 giugno 2023" selected. At the bottom of the form are three buttons: "Annulla" (with a red X icon), "Indietro" (with a green left arrow icon), and "Conferma" (with a green checkmark icon).

Figura 2 - Evento DEPOSITO DOCUMENTI AUTORIZZATI ALL'UDIENZA

L'evento è previsto in tutti i riti e stati.

Il relativo atto .xsd di parte, **DepositoDocumentiAutorizzatoInUdienza**, a differenza della classica struttura della memoria generica (nota di deposito), reca per l'appunto un campo in cui si indica, come sopra, la data dell'udienza.

1.7 Art. 189 c.p.c. - Rimessione al collegio

Il giudice istruttore fissa davanti a sé l'udienza per la rimessione della causa al collegio per la decisione:

- quando ritiene che la causa sia matura per la decisione di merito senza bisogno di assunzione di mezzi di prova.
- affinché sia decisa separatamente una questione di merito avente carattere preliminare, solo quando la decisione di essa può definire il giudizio.
- se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali, ma può anche disporre che siano decise unitamente al merito.

In questi casi rimette le parti al collegio per la decisione a norma dell'articolo 189 o dell'articolo 275-bis.

1.7.1 Modifiche in SICID

È stato implementato un nuovo evento RINVIO UDIENZA DI RIMESSIONE AL COLLEGIO PER LA DECISIONE (ART. 189 CPC) che contempla la data e l'ora dell'udienza e 3 campi per la registrazione dei termini di legge (presettati/calcolati a ritroso dall'udienza) e pertanto:

- non > 60 gg prima dell'udienza per le **note scritte PC**
- non > 30 gg prima dell'udienza per le **comparse conclusionali**;

- non > 15 gg prima dell'udienza per le **memorie di replica**.

RINVIO UDIENZA DI RIMESIONE AL COLLEGIO PER LA DECISIONE (ART. 189 CPC)

<input type="checkbox"/> Invio comunicazione	<input type="checkbox"/> al PM/PG	<input type="checkbox"/> Pagamento Telematico	In visione al giudice <input type="checkbox"/>	<input type="button" value="Associa a evento"/>
<input type="checkbox"/> Invio notifica	<input type="checkbox"/> Invio Notifica UNEP	<input type="checkbox"/> Pagamento Tradizionale	Segnalazione urgenza <input type="checkbox"/>	

Data evento: 08 giugno 2023

Dati dell'udienza

Data Udienza: **Ora:** 18:51 **Durata:**

Udienza con collegamento audiovisivo:

Straordinaria:

Note Scritte PC: gg.: -60

Comparsa conclusionali: gg.: -30

Memorie di replica: gg.: -15

Figura 3 -Evento RINVIO UDIENZA DI RIMESIONE AL COLLEGIO PER LA DECISIONE (ART. 189 CPC)

Si rinviene nei seguenti stati:

- DZ - ATTESA ESITO UDIENZA PRIMA COMP. / TRATTAZIONE (Art. 183)
- DB - ATTESA ESITO UDIENZA DI ASSUNZIONE MEZZI DI PROVA (Art.184)
- SU - ATTESA DEPOSITO NOTE IN SOSTITUZIONE UDIENZA
- RS – RISERVATO

Fa transitare il fascicolo nel nuovo stato ATTESA ESITO UDIENZA DI RIMESIONE AL COLLEGIO PER LA DECISIONE.

I termini vengono esposti -come sempre- nella sezione dedicata in calce allo storico.

L'XSD provvedimento del magistrato **RinvioUdienzaRimessioneAlCollegioPerDecisione189** reca ovviamente i suddetti parametri: data e ora udienza e 3 termini come sopra caratterizzati.

Gli eventi di deposito e i relazionati xsd degli atti di parte .xsd *ComparsaConclusionale* e *MemoriaReplca* sono già previsti e non necessitano di integrazioni/modifiche.

L'evento DEPOSITO NOTE SCRITTE PC è invece stato implementato *ex novo* con la logica di base dell'indicazione del mittente (avvocato o parte) cui si aggiunge un elemento ulteriore: trattasi di un campo flaggabibile che indica se contestualmente, come previsto al successivo art. 275, 2° comma, cpc., la parte chiede **"...al presidente del tribunale che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio."**

Figura 4 - Evento DEPOSITO NOTE SCRITTE PC

NB. Si consiglia di apporre manualmente il flag “In visione al giudice” cosicché questi veda *ictu oculi* l’istanza, ai fini della successiva traduzione al Presidente (par.2.1.2), perché in consolle magistrato/presidente -con questa modalità- il fascicolo viene esposto nella cartella dedicata “*Atti e istanze da esaminare*”.

L’atto di parte XSD, **NoteScrittePC**, è stato parimenti implementato *ex novo*.

1.7.2 Modifiche in CONSOLLE MAGISTRATO e CONSOLLE UDIENZA

La redazione dell’ordinanza **RinvioUdienzaRimessioneAlCollegioPerDecisione** richiede gioco forza nella maschera di pre-redazione oltre al campo udienza (data e ora) anche i 3 distinti campi data per i termini come sopra.

Figura 5 – Maschera pre-redazione con i 3 nuovi campi per i termini degli scritti difensivi

Ai fini di una completa e corretta stesura della presente ordinanza, è necessario implementare anche in Consolle Magistrato e in Consolle Udienza **tre nuovi placeholder** corrispondenti ai predetti nuovi termini:

- 1. Termine per note scritte PC**
- 2. Termine per comparse conclusionali**
- 3. Termine per memorie di replica**

1.8 Art. 213 c.p.c. – Richiesta d'informazioni alla Pubblica Amministrazione

Il giudice può richiedere d'ufficio alla pubblica amministrazione le informazioni scritte relative ad atti e documenti dell'amministrazione stessa, che è necessario acquisire al processo.

L'amministrazione, entro 60 gg. giorni dalla comunicazione del provvedimento trasmette le informazioni richieste o comunica le ragioni del diniego.

Non essendo ancora attiva la cooperazione applicativa tra le banche dati, le presenti richieste informative, possono essere gestite nel sistema attraverso l'evento RICHIESTA INFORMAZIONI/DOCUMENTI AD ENTI di cui è stata settata automaticamente la funzionalità "Trasmissione automatizzate a soggetti terzi" ed a cui, come si vedrà, è possibile dare riscontro con modalità parimenti telematiche.

1.8.1 Modifiche in SICID

L'evento RICHIESTA INFORMAZIONI /DOCUMENTI AD ENTI in cui è già presente una lista di Enti destinatari di richieste informative e/o documenti, è stato aggiornato incrementandone i parametri, come segue:

COMUNE

-  Certificato anagrafico di residenza
-  Certificato di nascita
-  Stato di famiglia
-  Matrimonio
-  Altri atti e documenti

Ispettorato del lavoro

-  Richiesta informazioni
-  Altri atti e documenti

Agenzia delle Entrate

-  Dichiarazione dei redditi
-  Atti sottoposti ad imposta di registro
-  Debiti fiscali
-  Richiesta certificazioni
-  altri atti e documenti

BANCA D'ITALIA

- ✚ Richiesta informazioni

UFFICI GIUDIZIARI (LISTA)

- ✚ Richiesta pendenza procedure

UFFICIO DEL TERRITORIO

- ✚ Visura catastale
- ✚ Mappe
- ✚ Altri atti e documenti

UFFICIO DEL REGISTRO

- ✚ Copia atti
- ✚ Altri atti e documenti

Guardia di finanza

- ✚ Richiesta informazioni
- ✚ Altri atti e documenti

INPS

- ✚ Informativa debiti contributivi
- ✚ Richiesta informazioni

INAIL

- ✚ Richiesta capitalizzazione rendita
- ✚ Richiesta informazioni

ALTRI ENTI (con relativo campo ad inserimento manuale per specificarlo) e **Tipo documento** (altro campo ad inserimento manuale per indicare il tipo)

L'evento in esame è correlato ad un evento di deposito ma anche all'evento di sollecito deposito, (SOLLECITO INFORMAZIONI/DOCUMENTI AD ENTE): quest'ultimo nel menù a tendina "Documento" prevede la lista delle richieste effettuate per poter scegliere quella da sollecitare. La *query* che opera l'evento è sempre la medesima per cui non si effettua su quest'ultimo revisione alcuna.

Per l'invio della richiesta si può fruire della funzionalità già presente TRASMISSIONE A TERZI.

Il correlato deposito da parte dell'ente interpellato ovvero la risposta con la documentazione richiesta viene gestito con l'evento DEPOSITO INFORMAZIONI/DOCUMENTI DA ENTE.

2 REQUISITO R-2 – FASE DECISORIA

2.1 Art. 275 c.p.c. - Decisione del collegio

Rimessa la causa al collegio, la sentenza è depositata entro 60 giorni dall'udienza di rimessione al collegio ex art. 189; ciascuna delle parti nella nota di PC **può tuttavia chiedere al Presidente del Tribunale che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio.**

Il Presidente del Tribunale provvede sulla richiesta revocando l'udienza di cui all'articolo 189 e fissando con decreto la data dell'udienza di discussione davanti al collegio, da tenersi entro 60 giorni.

A detta udienza il GI fa la relazione orale della causa dopodichè il presidente ammette le parti alla discussione e la sentenza è depositata in cancelleria entro i 60 giorni successivi.

2.1.1 Modifiche in SICID

La rimessione al collegio è già stata esaminata al par. 1.7 sopra.

Quanto all'istanza di discussione orale innanzi al collegio, come anticipato, è stata gestita con un campo *ad hoc* nell'evento e nel relativo atto *atto.xsd NoteScrittePC*.

Il fascicolo viene rimesso al Presidente del Tribunale mediante l'evento ORDINANZA DI RIMESSIONE AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE e pertanto nello stato conseguente (di transito) CF - RIMESSO AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE è stato implementato un nuovo evento, REVOCA UDIENZA (EX ART. 189) E FISSAZIONE DISCUSSIONE EX ART 275 COMMA 3 CPC, che porta il fascicolo nello stato A2 - ATTESA ESITO UDIENZA DISC. ORALE COLL.

L'evento *de quo* prevede i campi data e ora per la fissazione dell'udienza di discussione orale della causa, nonché un campo data termine per il deposito delle comparse conclusionali.

The screenshot shows a web-based form for creating an event. At the top, there are several checkboxes: 'Invio comunicazione al PM/PG', 'Pagamento Telematico', 'Invio notifica', 'Invio Notifica UNEP', 'Pagamento Tradizionale', 'In visione al giudice', and 'Segnalazione urgenza'. A button 'Associa a evento' is on the right. Below these is the 'Data evento' field with the value '13/02/2023'. A section titled 'Dati dell'udienza' contains 'Data udienza' (empty), 'Ora' (00:00), 'Straordinaria' (checkbox), and 'Durata' (30). At the bottom, 'Term. per comp. conclus.' is set to '15 marzo 2023' with 'gg.' set to '30'. Navigation buttons 'Annulla', 'Indietro', and 'Conferma' are at the bottom.

Figura 6 - Evento REVOCA UDIENZA (EX ART. 189) E FISSAZIONE DISCUSSIONE EX ART 275 COMMA 3 CPC

Caduca il termine relativo alle memorie di replica (*rectius* tecnicamente viene cancellato dalla tabella termini ed espunto dal dettaglio del fascicolo).

E' stato inoltre implementato l'atto .xs del giudice (Presidente): la nuova ordinanza del Presidente è **RevocaUdienzaFissazioneDiscussione275C3**

E' stato inserito inoltre nello stato A2- ATTESA ESITO UDIENZA DISC. ORALE COLL. l'evento IN DECISIONE A SEGUITO DI DISCUSSIONE ORALE che fa trasnitare il fascicolo in D2 - ATTESA DEPOSITO PROVVEDIMENTI.

2.1.2 Modifiche in CONSOLLE PRESIDENTE

Il fascicolo giunge al Presidente, nella propria Consolle, nella cartella "Atti e istanze da esaminare".

Ai fini della redazione dell'ordinanza, la maschera della pre-redazione dell'atto .xsd **RevocaUdienzaFissazioneDiscussione275C3** consta, come l'evento cui è relazionata, della data e ora dell'udienza di discussione e del termine (cfr. figura sotto riportata).




Figura 7 – Maschera pre-redazione RevocaUdienzaFissazioneDiscussione275C3

2.2 Art. 275 bis - Decisione a seguito di discussione orale davanti al collegio

Il G.I., quando ritiene che la causa possa essere decisa a seguito di discussione orale, fissa udienza davanti al collegio assegnando alle parti due termini (che decorrono dall'udienza):

- non > 30 gg. per il deposito NOTE SCRITTE PC
- non > 15 gg. NOTE CONCLUSIONALI

All'udienza il G.I. fa la relazione orale della causa e di seguito il presidente ammette le parti alla discussione. All'esito della discussione il collegio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione del verbale che la contiene da parte del presidente ed è immediatamente depositata in cancelleria.

Se non provvede ai sensi del secondo comma, il collegio deposita la sentenza nei successivi 60 giorni.

2.2.1 Modifiche in SICID

Nuovo evento FISSAZIONE UDIENZA DI DISCUSS. ORALE COLLEGIALE che prevede il campo data e ora udienza nonché il predetto duplice termine rispettivamente di 30 gg. le note scritte PC e 15 gg per note conclusionali.

FISSAZIONE UDIENZA DI DISCUSS. ORALE (collegiale)

Invio comunicazione al PM/PG Pagamento Telematico In visione al giudice Associa a evento
 Invio notifica Invio Notifica UNEP Pagamento Tradizionale Segnalazione urgenza

Data evento: 09 giugno 2023

Dati dell'udienza

Data Udienza: 09/06/2023 Ora: 17:19 Durata:

Udienza con collegamento audiovisivo:

Straordinaria:

Termine per note scritte PC 10 maggio 2023 gg.:

Termine per note conclusionali 25 maggio 2023 gg.:

Figura 8 - Evento FISSAZIONE UDIENZA DI DISCUSS. ORALE COLLEGIALE

L'evento in esame è stato introdotto nei seguenti stati:

- DZ - ATTESA ESITO UDIENZA PRIMA COMP. / TRATTAZIONE (Art. 183)
- DB - ATTESA ESITO UDIENZA DI ASSUNZIONE MEZZI DI PROVA (Art.184)
- RS – RISERVATO

L'evento fa transitare il fascicolo nello stato A2- ATTESA ESITO UDIENZA DISC. ORALE COLL..

Se il collegio non provvede ai sensi del secondo comma, deposita la sentenza nei successivi 60 giorni. Per la trattazione del deposito successivo della sentenza si veda par. 2.1.1

E' stato altresì implementato il nuovo xsd del giudice **FissazioneUdienzaDiscussOraleCollegiale** che richiede, come l'evento cui è correlato, il campo data e ora udienza nonché il predetto duplice termine rispettivamente di 30 gg. le note scritte PC e 15 gg per note conclusionali.

Atti di parte .xsd ed eventi come sopra.

2.2.2 Modifiche in CONSOLLE MAGISTRATO e CONSOLLE UDIENZA

La maschera di pre-redazione del provvedimento **FissazioneUdienzaDiscussOraleCollegiale**

Figura 9 – Maschera preredazione provvedimento FissazioneUdienzaDiscussOraleCollegiale

Ai fini di una completa e corretta stesura del presente decreto, si è reso necessario sia in Consolle Magistrato sia in Consolle Udienza implementare un nuovo dedicato placeholder: *Termine per note conclusionali* (quello relativo alle “note PC” è già stato trattato al par. 1.7.2).

Il 3° comma dell’articolo in esame recita: *“In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del presidente del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria”*.

2.3 Art. 281 quinquies c.p.c. - Decisione a seguito di trattazione scritta o mista

-Ai sensi del **comma 1** quando il giudice ritenga la causa matura per la decisione fissa davanti a sé l’udienza di rimessione della causa in decisione assegnando contestualmente alle parti i termini ex art. 189 cpc. A detta udienza trattiene la causa in decisione e la sentenza è depositata entro i 30 giorni successivi 1° comma).

-Al **comma 2** invece si precisa che se una delle parti lo richieda, il giudice, disposto lo scambio delle sole Note scritte PC e delle comparse conclusionali, fissa l’udienza di discussione orale non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse conclusionali e la sentenza è quindi depositata entro 30 giorni successivi.

2.3.1 Modifiche in SICID

Distinguiamo pertanto gli interventi come segue:

2.3.1.1 - Trattazione scritta - 1° comma 281-quinquies

E’ stato previsto innanzitutto un nuovo evento RUCD- RINVIO UDIENZA DI RIMESSIONE IN DECISIONE (ART. 281-quinquies, COMMA 1, CPC) che prevede la data e ora della prossima udienza e 3 distinti campi predefiniti con i termini di legge (presettati/ calcolati a ritroso dall’udienza) e pertanto:

- non > 60 gg prima dell’udienza per le **note scritte PC**

- non > 30 gg prima dell'udienza per le **comparshe conclusionali**;
- non > 15 gg prima dell'udienza per le **memorie di replica**.

L'evento è stato implementato nei seguenti stati:

- DZ - ATTESA ESITO UDIENZA PRIMA COMP. / TRATTAZIONE (Art. 183)
- DB - ATTESA ESITO UDIENZA DI ASSUNZIONE MEZZI DI PROVA (Art.184)
- RS – RISERVATO

Fa transitare il fascicolo nel nuovo stato ATTESA ESITO UDIENZA DI RIMESIONE CAUSA IN DECISIONE (MONOCRATICA)

Figura 10 – Maschera evento RINVIO ALL'UDIENZA DI REMISSIONE CAUSA IN DECISIONE (ART. 281-quinquies, COMMA 1, CPC)

L'XSD provvedimento del magistrato **RinvioUdienzaRimessioneCausaInDecisione281C1** replica chiaramente i parametri dell'evento (data e ora udienza e 3 termini come sopra caratterizzati).

2.3.1.2 - Trattazione scritta - 2° comma 281-quinquies

E' stato implementato innanzitutto un nuovo evento ISTANZA DI RINVIO PER DISCUSSIONE ORALE. Si registra unicamente la data evento e il mittente (parte o avvocato), come da figura che segue:

Figura 11 – Maschera evento ISTANZA DI RINVIO PER DISCUSSIONE ORALE (art.281quinquies cpc)

L'evento è stato implementato nei seguenti stati:

- DZ - ATTESA ESITO UDIENZA PRIMA COMP. / TRATTAZIONE (Art. 183)
- DB - ATTESA ESITO UDIENZA DI ASSUNZIONE MEZZI DI PROVA (Art.184)
- RS – RISERVATO

E' stato previsto per questo deposito l'atto di parte ***IstanzaRinvioXDiscussioneOrale***.

L'evento non comporta il transito di stato del fascicolo.

E' previsto altresì l'evento RINVIO ALL' UDIENZA DI DISCUSSIONE ORALE DELLA CAUSA INNANZI AL GIUDICE (ART. 281-quinquies, COMMA 2, CPC).

L'evento contempla la data e l'ora dell'udienza di discussione orale e 2 termini presettati/ calcolati a ritroso dall'udienza:

- non > 60 gg prima dell'udienza per le **note scritte PC**
- non > 30 gg prima dell'udienza per le **comparse conclusionali**

RINVIO UDIENZA DISCUSSIONE ORALE DELLA CAUSA (ART. 281-quinquies, COMMA 2, CPC)

Invio comunicazione al PM/PG Pagamento Telematico In visione al giudice Associa a evento

Invio notifica Invio Notifica UNEP Pagamento Tradizionale Segnalazione urgenza

Data evento: 08 giugno 2023

Dati dell'udienza

Data Udienza: 27/11/2023 Ora: 12:52 Durata: 0

Udienza con collegamento audiovisivo:

Straordinaria:

Termine per note scritte PC 28 settembre 2023 gg.: -60

Termine per comparse conclusionali 27 ottobre 2023 gg.: -31

Annulla Indietro Conferma

Figura 12 – Maschera evento RINVIO PER DISCUSSIONE ORALE (art.281quinquies cpc)

Anche questo evento è stato previsto negli stati:

- DZ - ATTESA ESITO UDIENZA PRIMA COMP. / TRATTAZIONE (Art. 183)
- DB - ATTESA ESITO UDIENZA DI ASSUNZIONE MEZZI DI PROVA (Art.184)
- RS – RISERVATO

Il RINVIO ALL' UDIENZA DI DISCUSSIONE ORALE DELLA CAUSA INNANZI AL GIUDICE (ART. 281-quinquies, COMMA 2, CPC) porta il fascicolo nello stato A1-ATTESA ESITO UDIENZA DI DISCUSSIONE ORALE (art. 281 quinquies).

L'XSD provvedimento del magistrato ***RinvioUdienzaDiscussioneOrale281C2*** replica necessariamente i parametri dell'evento (data e ora udienza e 3 termini come sopra caratterizzati).

Si rimanda nuovamente al par. 1.7.1 per le specifiche degli eventi di deposito e dei relazionati xsd degli atti di parte.

2.3.2 Modifiche in CONSOLLE MAGISTRATO e CONSOLLE UDIENZA

Fermo restando che i provvedimenti in esame sono **monocratici** per l'implementazione della maschera di preredazione e dei placeholder specifici si rimanda rispettivamente:

- + Al par. 1.7.2 per la gestione della redazione dell'ordinanza
RinvioUdienzaRimessCausaInDecisione281quinquiesC1
- + Al par. 2.3.2 per la gestione della redazione dell'ordinanza
RinvioUdienzaDiscussOrale281quinquiesC2

2.4 Art. 281 sexies c.p.c. - Decisione seguito di trattazione orale

A mente del presente articolo: *“Se non dispone a norma dell'articolo 281-quinquies, il giudice, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria.*

Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”.

2.4.1 Modifiche in SICID

Sono previsti in SICID i seguenti interventi-

1. Evento ISTANZA DI RINVIO PER DISCUSSIONE ORALE per le cui specifiche si rinvia al par. 2.3.1
2. Evento DIFFERIMENTO DISCUSSIONE ORALE (art.281sexies cpc): l'evento, già esistente nel sistema, richiede nondimeno l'implementazione di un nuovo .xsd tipizzato del giudice quale **DifferimentoDiscussioneOrale281sexies** i cui parametri saranno canonicamente la data e l'ora dell'udienza
3. Evento IN DECISIONE A SEGUITO DI DISCUSSIONE ORALE.

L'epilogo con l'evento O2 -SENTENZA A VERBALE è già ovviamente previsto nella cartella FASE DECISORIA dell'esito dell'udienza.

L'evento IN DECISIONE A SEGUITO DI DISCUSSIONE ORALE e che attiene all'ipotesi in cui il giudice decida di depositare la sentenza in data successiva all'udienza, richiede la sola data evento come da figura che segue.

Figura 13 – Maschera evento IN DECISIONE EX ART. 281 SEXIES U.C.

L'evento *de quo* è stato implementato negli stati:

- DZ - ATTESA ESITO UDIENZA PRIMA COMP. / TRATTAZIONE (Art. 183),
- DB - ATTESA ESITO UDIENZA DI ASSUNZIONE MEZZI DI PROVA (Art.184)
- A7 - ATTESA ESITO UDIENZA DISC.ORALE DIFFERITA (art. 281 sexies)

Farà transitare il fascicolo in D2 - ATTESA DEPOSITO PROVVEDIMENTI.

Il correlato provvedimento .xsd è un atto nella struttura generico ma tipizzato *InDecisionePostDiscussioneOrale*.

2.4.2 Modifiche in CONSOLLE MAGISTRATO e CONSOLLE UDIENZA

La maschera di pre-redazione del provvedimento ***DifferimentoDiscussioneOrale281sexies***

Figura 14 – Maschera prereдаzione provvedimento FissazioneUdienzaDiscussOraleCollegiale

Il 2° comma dell'articolo in esame recita: *“In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria”*.

La Consolle Udienza, com'è noto, già permette operativamente questo flusso.

Se, come previsto al 3° comma, il giudice decide di depositare dopo la sentenza, redigerà il provvedimento ***OrdinanzaInDecisionePostDiscussioneOrale*** la cui interfaccia grafica non richiede altro che la data del provvedimento medesimo.

2.5 Art. 281 septies c.p.c.- Rimessione della causa al giudice monocratico

L'articolo in parola così recita: *“Il collegio, quando rileva che una causa, rimessa davanti a lui per la decisione, deve essere decisa dal tribunale in composizione monocratica, pronuncia ordinanza non impugnabile con cui rimette la causa davanti al giudice istruttore perché decida la causa quale giudice monocratico. La sentenza è depositata entro i successivi trenta giorni.”*

2.5.1 Modifiche in SICID

Va da sé che debba essere previsto un nuovo evento di remissione al giudice per le decisione, RIMESMISSIONE AL GIUDICE MONOCR. PER DECISIONE (art. 281 septies cpc).

L'evento richiede la sola data evento e un campo note.

E' previsto nello stato ATTESA ESITO UDIENZA DI RIMESMISSIONE PER LA DECISIONE e farà transitare il fascicolo in D2-ATTESA DEPOSITO PROVVEDIMENTI.

La correlata ordinanza collegiale è atto .xsd nella struttura generico ma tipizzato **RimessGiudiceMonocratico281septies**.

2.5.2 Modifiche in CONSOLLE MAGISTRATO e CONSOLLE UDIENZA

La redazione del provvedimento **RimessGiudiceMonocratico281septies** richiede unicamente la data del provvedimento medesimo, pertanto la classica interfaccia di cui alla figura che segue.

Figura 15 – Maschera pre-redazione ordinanza collegiale RimessGiudiceMonocratico281septies

2.6 Art. 281 octies c.p.c. - Rimessione della causa al tribunale in composizione collegiale

L'articolo in parola così recita: *“Il giudice, quando rileva che una causa, riservata per la decisione davanti a sé in funzione di giudice monocratico, deve essere decisa dal tribunale in composizione collegiale, rimette la causa al collegio per la decisione, con ordinanza comunicata alle parti. Entro*

dieci giorni dalla comunicazione, ciascuna parte può chiedere la fissazione dell'udienza di discussione davanti al collegio, e in questo caso il giudice istruttore procede ai sensi dell'articolo 275-bis..”

2.6.1 Modifiche in SICID

E' stato previsto un nuovo evento di remissione al giudice per le decisione RIMESMISSIONE AL COLLEGIO PER DECISIONE (art.281 octies cpc).

E' stato implementato nello stato ATTESA ESITO UDIENZA DI RIMESMISSIONE CAUSA IN DECISIONE (MONOCRATICA) e fa transitare il fascicolo in D2 - ATTESA DEPOSITO PROVVEDIMENTI.

La correlata ordinanza del giudice istruttore è atto .xsd generico nella struttura ma tipizzato **RimessCollegio281octies**.

2.6.2 Modifiche in CONSOLLE MAGISTRATO e CONSOLLE UDIENZA

La redazione del provvedimento **RimessCollegio281octies** richiede la semplice interfaccia con la sola data del provvedimento medesimo.




Figura 16 – Maschera pre-redazione ordinanza collegiale RimessCollegio281octies

3 REQUISITO R-3 – NUOVI OGGETTI SUL SISTEMA SICID

3.1 Nuovi oggetti SICID - REGISTRO LAVORO

3.1.1 Art. 441-bis- Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione ex art. 441 bis c.p.c.

Nel SICID Registro Lavoro è ora previsto un nuovo oggetto dedicato all'impugnativa di licenziamento con domanda di reintegrazione ex art. 441 bis c.p.c.: si prevede in questa fattispecie un rito particolare assoggettato ad una verifica statistica comparata a cadenza trimestrale.

L'oggetto è stato replicato in 3 materie della tabella oggetti: "Lavoro dipendente da privato", "Pubblico impiego con pregiudiziale in materia di efficacia, validità o interpretazione" e "Pubblico impiego".

Va da sé che con la medesima denominazione appariranno 3 distinti oggetti con altrettanti ID identificativi nelle 3 materie:

1. **220111 - Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione** (CODMATERIA 20- *Lavoro dipendente da privato*)
2. **221111 - Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione** (CODMATERIA 21- *Pubblico impiego con pregiudiziale in materia di efficacia, validità o interpretazione*)
3. **222111 - Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione** (CODMATERIA 22- *Pubblico impiego*)

Il ricorso introduttivo iscrive in primo grado, Tribunale, un procedimento di rito L1 (RITO LAVORO 1 GRADO) e in secondo grado, Corte d'appello, il rito L2 (RITO LAVORO 2 GRADO).

3.1.2 Art. 441-ter - Licenziamento del socio della cooperativa

E' stato inoltre previsto in SICID Registro Lavoro un nuovo oggetto specifico per il licenziamento del socio della cooperativa introdotto dalla norma in esame

L'oggetto è presente nella tabella oggetti: "Lavoro dipendente da privato".

1. **220104 - Licenziamento del socio della cooperativa** (CODMATERIA 20- *Lavoro dipendente da privato*)

Il ricorso introduttivo iscrive in primo grado, Tribunale, un procedimento di rito L1 (RITO LAVORO 1 GRADO) e in secondo grado, Corte d'appello, il rito L2 (RITO LAVORO 2 GRADO).

3.1.3 Art. 441-quater - Licenziamento discriminatorio

E' stato introdotto altresì nel SICID Registro Lavoro un nuovo oggetto specifico per il licenziamento discriminatorio.

L'oggetto, come previsto nel Registro LAV, viene replicato in 3 materie previste nella tabella oggetti quali: "Lavoro dipendente da privato", "Pubblico impiego con pregiudiziale in materia di efficacia, validità o interpretazione" e "Pubblico impiego".

Come sopra pertanto con la medesima denominazione appariranno 3 distinti oggetti nelle 3 materie:

1. **220102 - Licenziamento discriminatorio** (CODMATERIA 20- *Lavoro dipendente da privato*)
2. **221102 - Licenziamento discriminatorio** (CODMATERIA 21- *Pubblico impiego con pregiudiziale in materia di efficacia, validità o interpretazione*)
3. **222102 - Licenziamento discriminatorio** (CODMATERIA 22- *Pubblico impiego*)

4 REQUISITO R-5 – APPELLO IN CORTE D'APPELLO

4.1 Iscrizione a Ruolo

4.1.1 Modifiche in SICID

Si riporta di seguito la descrizione dell'iscrizione al ruolo dell'appello riformato avanti al Corte d'Appello.

Nel wizard di iscrizione al ruolo dell'Appello sono previsti i seguenti parametri:



Il click sul tasto **Iscrizione a Ruolo** nel SICID (ufficio CORTE D'APPELLO) apre preliminarmente la maschera riportata nella figura che segue.

Figura 17 - Iscrizione al Ruolo Appello in Tribunale – Maschera per inserimento dati “Grado precedente”

I dati richiesti in questa form possono essere inseriti subito, venendo così memorizzati nel sistema affinché nella successiva Fase 4 del Wizard, la sezione preposta al “Procedimento precedente” sarà

già precompilata; oppure è possibile mediante il tasto **Annulla** chiudere la form in parola e procedere nella compilazione dei dati richiesti nel wizard inserendo direttamente nel prosieguo, (nella predetta Fase 4) i dati del primo grado.

FASE 1 maschera preliminare-Inserimento dati introduttivi

Figura 18 - Wizard di Iscrizione al Ruolo Appello in Corte d'appello- Fase 1 Dati introduttivi

Si tralasciano, per ovvie esigenze di sintesi, le maschere intermedie del wizard (Selezione Oggetto e Inserimento Parti e Avvocati), che non subiscono modifica alcuna, per giungere direttamente alla summenzionata Fase 4, in figura sotto, e più specificatamente la sezione “Procedimento precedente (Appello)” che, come anticipato, sarà precompilata se i dati del primo grado sono già stati inseriti, come sopra, nella prima maschera di cui alla Figura 17; altrimenti la compilazione *de qua* va effettuata (obbligatoriamente) in questa fase.

Figura 19 - Iscrizione al Ruolo – Fase 4 – Inserimento altri dati- Sezione “Procedimento precedente (Appello)”

Il completamento del wizard si chiude con la consueta *Dialog* di avvenuta iscrizione e la “restituzione” del numero di ruolo. Il nuovo rito avrà nella tabella “riti” nel DB CTIPRI=4C e CDESCR= ORDINARIO CORTE D'APPELLO SECONDO GRADO (CARTABIA).

4.2 Art. 349 bis c.p.c. – Nomina dell’istruttore

La trattazione avanti alla corte di appello non è più solamente collegiale.

Il presidente, infatti, può attivare due alternativi moduli procedimentali: nominare il giudice relatore e fissare l’udienza per la discussione orale avanti al collegio oppure designare l’istruttore tra i componenti del collegio per la trattazione.

La scelta tra i due moduli in rito può dipendere dalla valutazione relativa alla sussistenza o meno dei presupposti per la discussione orale ex art. 350 bis c.p.c. e, quindi, dalla possibilità di giungere ad una immediata definizione dell’intero giudizio senza necessità dell’intermedia fase di trattazione (ed eventuale istruzione) innanzi al consigliere istruttore.

4.2.1 Modifiche in SICID

La nomina dell’istruttore -in luogo del relatore- nel rito CC-APPELLO CARTABIA ha richiesto innanzitutto un nuovo evento DESIGNAZIONE GIUDICE ISTRUTTORE ma si sono resi necessari anche previsti due distinti eventi nomina con contestuale fissazione della prima udienza poiché anche in questo caso è necessario specificare quale giudice (se Istruttore o Relatore) venga designato.

Sono stati pertanto implementati gli eventi DESIGNAZIONE GIUDICE ISTRUTTORE E FISSAZIONE PRIMA UDIENZA e DESIGNAZIONE GIUDICE ISTRUTTORE E FISSAZIONE PRIMA UDIENZA.

Detti eventi sono inseriti nello stato GC e hanno le medesime logiche già previste per gli omologhi eventi di YF - DESIGNAZIONE GIUDICE RELATORE tout court e OF - DESIGNAZIONE GIUDICE E FISSAZIONE PRIMA UDIENZA da cui prendono le mosse per la revisione in parola: nel sistema la sola

differenza è di natura squisitamente semantica, ovvero trattasi di mera modifica della descrizione: accanto al nome del giudice nello storico viene altresì indicato se sia ISTRUTTORE o RELATORE.




Figura 20- Nuovo evento DESIGNAZIONE GIUDICE ISTRUTTORE

SI è deciso inoltre di modificare la descrizione dello stato (in cui gli eventi in esame vanno implementati) GC da ATTESA DESIGNAZIONE GIUDICE REL./COLLEGIO a ATTESA DESIGNAZIONE GIUDICE/COLLEGIO, mediante la mera espunzione dalla "CDESCR" del riferimento al Relatore ("REL.") affinché lo stato GC, senza riferimento specifico a quest'ultimo, possa essere fruibile indifferentemente per la fase di assegnazione all'uno o all'altro.

4.2.2 Modifiche in CONSOLLE PRESIDENTE SEZIONE

Non sono state introdotte modifiche in Consolle Presidente per quanto concerne le assegnazioni: il presidente effettuerà l'assegnazione con le consuete modalità.

La maschera di pre-redazione rimane pertanto quella sotto riportata.




Figura 25-Maschera pre-redazione ASSEGNAZIONE GIUDICE con o senza fissazione prima udienza

All'accettazione manuale del provvedimento il SICID propone ora gli eventi DESIGNAZIONE GIUDICE RELATORE e DESIGNAZIONE GIUDICE ISTRUTTORE, nonché, se fissata anche la prima udienza, DESIGNAZIONE GIUDICE ISTRUTTORE E FISSAZIONE PRIMA UDIENZA e DESIGNAZIONE GIUDICE

ISTRUTTORE E FISSAZIONE PRIMA UDIENZA: sarà la cancelleria a selezionare di volta in volta l'uno o l'altro evento.

4.2.3 Modifiche in CONSOLLE MAGISTRATO e CONSOLLE UDIENZA

Lato Consolle Magistrato e Consolle udienza si dovrà semplicemente estendere l'opzione del check box "monocratico" o "collegiale" a tutti i provvedimenti cosicché sia possibile fruire della redazione del medesimo provvedimento in entrambi i moduli, come già si fece per i provvedimenti in ambito Codice della crisi e dell'insolvenza).

4.3 Artt. 348, 348 bis (Registro Contenzioso) e 436 bis c.p.c. (Registro Lavoro) - Inammissibilità, improcedibilità, manifesta fondatezza o infondatezza dell'appello

Art. 348. (Improcedibilità dell'appello)

"L'appello è dichiarato improcedibile, anche d'ufficio, se l'appellante non si costituisce in termini. Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio.

L'improcedibilità dell'appello è dichiarata con sentenza. Davanti alla corte di appello l'istruttore, se nominato, provvede con ordinanza reclamabile nelle forme e nei termini previsti dal terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 178, e il collegio procede ai sensi dell'articolo 308, secondo comma."

Le ipotesi tipiche di improcedibilità per mancata tempestiva costituzione in giudizio o mancata comparizione dell'appellante nelle due successive prime udienze di trattazione rimangono immutate.

E' introdotto, nondimeno, un ulteriore comma per stabilire che innanzi alla Corte d'Appello il consigliere istruttore provvede con ordinanza suscettibile di essere reclamata secondo le forme già previste dall'art. 178, commi 3, 4 e 5 cpc (in merito alle declaratorie di estinzione adottate dal GI¹ in primo grado); la corte decide collegialmente sul reclamo in camera di consiglio ai sensi dell'art. 308, 2 c., cpc e, quindi, con ordinanza non impugnabile se accoglie il reclamo o con sentenza se lo respinge.

Nel caso in cui NON sia stato nominato il consigliere istruttore, il Collegio dichiara l'improcedibilità con sentenza.

Art. 348-bis (Inammissibilità e manifesta infondatezza dell'appello)

"Quando ravvisa che l'impugnazione è inammissibile o manifestamente infondata, il giudice dispone la discussione orale della causa secondo quanto previsto dall'articolo 350-bis².

¹ Quando non opera come giudice unico.

² Art. 350 bis, 3 c., cpc: *"Nei casi di cui agli articoli 348-bis e 350, terzo comma, il giudice procede ai sensi dell'articolo 281-sexies. Dinanzi alla corte di appello l'istruttore, fatte precisare le conclusioni, fissa udienza davanti al collegio e assegna alle parti termine per note conclusionali antecedente alla data dell'udienza. All'udienza l'istruttore svolge la relazione orale della causa. La sentenza è motivata in forma sintetica, anche mediante esclusivo riferimento al punto di fatto o alla questione di diritto ritenuti risolutivi o mediante rinvio a precedenti conformi."*

Se è proposta impugnazione incidentale, si provvede ai sensi del primo comma solo quando i presupposti ivi indicati ricorrono sia per l'impugnazione principale che per quella incidentale. In mancanza, il giudice procede alla trattazione di tutte le impugnazioni comunque proposte contro la sentenza."

L'art. 348 *bis* c.p.c. viene riformulato **nel senso di prevedere solo una modalità decisoria semplificata – la discussione orale ex art. 350bis c.p.c. – nei casi nei quali l'appello sia ritenuto inammissibile o manifestamente infondato**; si richiede espressamente, tuttavia, che tali presupposti debbano riscontrarsi anche nell'eventuale appello incidentale, oltre che nell'appello principale e, quindi, con riguardo all'intero giudizio; in difetto, il giudice deve procedere alla "trattazione di tutte le impugnazioni".

Il legislatore consente, quindi, l'immediata definizione semplificata **solo se riferibile all'intera causa**, dovendosi altrimenti procedere alla ordinaria fase di trattazione.

4.3.1 Modifiche in SICID

Come anticipato, il 3° comma dell'art. 348 prevede la forma dell'ordinanza per la dichiarazione di improcedibilità dell'appello **solo in capo al consigliere istruttore**, sempre che sia stato già stato nominato. Diversamente l'improcedibilità viene dichiarata dal collegio con sentenza anche d'ufficio.

Nel rito CC-APPELLO CARTABIA, quanto all'ordinanza l'evento IM-IMPROCEDIBILITA' è già presente e non serve pertanto un intervento.

Mancava tuttavia l'XSD: la lacuna è stata colmata con l'implementazione di un nuovo .xsd ***ImprocedibilitàAppello***.

Di tutt'altra portata risulta invece l'intervento riguardo la declaratoria di inammissibilità e di manifesta infondatezza dell'appello di cui al citato art. 348bis cpc. Questi provvedimenti come previsto vengono dichiarati con sentenza dal collegio a seguito della discussione orale ai sensi del richiamato art. 350bis: per questa fattispecie il "consueto" evento SENTENZA VERBALE non è più adeguato alla gestione del novellato rito con riferimento agli articoli in esame. E' stato pertanto previsto un nuovo evento specifico che reca nuove voci nel menu a tendina "Tipo Sentenza" (ora sono solo *Conferma, Riforma totale, Riforma parziale, Rinvio al primo grado e Altro*).

Anche in previsione della revisione della fase decisoria (da trattarsi nel prosieguo dell'analisi) si possono anticipare sin d'ora, unitamente alle esigenze prescritte dagli articoli in esame, nuove voci da inserire, con riserva ovviamente di altre.

Le voci in parola sono (***in ordine alfabetico***):

- *Accoglimento appello incidentale solo sulle spese*
- *Accoglimento appello principale solo sulle spese*
- *Accoglimento parziale appello principale*
- *Accoglimento parziale appello incidentale*
- *Accoglimento totale appello principale*
- *Accoglimento totale appello incidentale*
- *Cessazione della materia del contendere*
- *Improcedibilità*
- *Inammissibilità/Improponibilità appello principale*
- *Inammissibilità/Improponibilità appello incidentale*
- *Manifesta infondatezza appello principale*

- *Manifesta infondatezza appello incidentale*
- *Rigetto appello incidentale*
- *Rigetto appello principale*
- *Rinvio al primo grado*

L'interfaccia della SENTENZA A VERBALE prevede pertanto la sostituzione delle voci di cui al menu a tendina con le voci sopra elencate (si veda Figura 21 sotto).

Figura 21 – Nuova SENTENZA A VERBALE

Non si prevedono invece nuovi .xsd per le sentenze. La predetta classificazione delle tipologie di sentenza viene gestita unicamente con gli eventi SICID corrispondenti. Va da sé che nessun intervento (pre-redazione) si richieda in Consolle Magistrato e Consolle Udienza.

Correlativamente in Consolle Magistrato e Consolle Udienza non sono stati previsti interventi sul punto

4.4 La riforma dell'appello nel c.d. rito del lavoro

Per l'appello nel rito lavoro il contenuto del ricorso introduttivo (art. 434 c.p.c.) richiede, a pena di inammissibilità, per la formulazione di ciascuno dei motivi, i medesimi requisiti introdotti per l'appello ordinario, all'art.342 c.p.c., in termini di chiarezza, sinteticità e specificità.

La trattazione rimane chiaramente collegiale.

Nella fase decisoria, analogamente a quanto previsto in linea generale per l'appello (artt. 350bis e 352 c.p.c.), sono configurabili i due moduli di definizione: 1. **“semplificato”** (art. 436bis c.p.c.), nel quale all'esito della discussione è pronunciata la sentenza, mediante lettura del dispositivo e della motivazione, redatta in forma sintetica così come già previsto nel nuovo art. 350bis, comma 3, c.p.c.; 2. **“ordinario”** (artt. 437, 438 c.p.c.), nel quale permane la lettura del -solo- dispositivo nell'udienza di discussione ed il termine per il deposito della sentenza è fissato in 60 gg. dalla pronuncia, aumentando così il termine previgente di soli 15 gg e adeguandolo a quello previsto per le sentenze di appello (art.352, comma 2, c.p.c).

L'art. 436bis c.p.c., mediante il richiamo agli artt. 348, 348bis e 350, comma3, c.p.c., riserva espressamente il modulo semplificato alle ipotesi in cui l'appello sia da ritenere improcedibile, inammissibile, manifestamente fondato/infondato oppure di ridotta complessità o, comunque, ne sia urgente la definizione.

Art. 436-bis (Inammissibilità, improcedibilità, manifesta fondatezza o infondatezza dell'appello) (REGISTRO LAVORO)

“Nei casi previsti dagli articoli 348, 348-bis e 350, terzo comma, all'udienza di discussione il collegio, sentiti i difensori delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della motivazione redatta in forma sintetica, anche mediante esclusivo riferimento al punto di fatto o alla questione di diritto ritenuti risolutivi o mediante rinvio a precedenti conformi”

4.4.1 Modifiche in SICID

Per quanto attiene alla gestione dell'art. 436 bis cpc, è stato implementato il nuovo evento SENTENZA A VERBALE (art. 436bis cpc) con lo stesso approccio tecnico di cui al paragrafo 4.3.1 (si veda la figura che segue la cui logica e interfaccia richiamano *in toto* quanto già specificato per la sentenza a verbale).

The screenshot shows a web form titled "SENTENZA A VERBALE (art. 436 bis cpc)". At the top, there are several checkboxes: "Invio comunicazione al PM/PG", "Pagamento Telematico", "Invio notifica", "Invio Notifica UNEP", "Pagamento Tradizionale", "In visione al giudice", and "Segnalazione urgenza". There is also an "Associa a evento" button. Below these is the "Data decisione" field set to "09 giugno 2023". Under "Dati della sentenza", there is a "N. di sentenza automatico" dropdown and "Numero Sentenza" and "Anno Sentenza" spinners, both set to 0. The "Decisione" dropdown menu is open, showing a list of options: "Accoglimento appello incidentale solo sulle spese", "Accoglimento appello principale solo sulle spese", "Accoglimento parziale appello principale", "Accoglimento parziale appello incidentale", "Accoglimento totale appello principale", "Accoglimento totale appello incidentale", "Cessazione della materia del contendere", and "Improcedibilita'". To the right of the dropdown is a "Sentenza Collegiale" checkbox. A red box highlights the dropdown menu, and a red arrow points to the "Sentenza Collegiale" checkbox. At the bottom, there are "Annulla", "Indietro", and "Conferma" buttons.

Figura 22 – Nuovo evento SENTENZA A VERBALE (art. 436bis cpc)

Come sopra, non si prevede invece un nuovo .xsd per la sentenza. La classificazione delle tipologie di sentenza anche in ambito Registro Lavoro viene gestita unicamente tramite gli eventi SICID corrispondenti.

Non si prevedono pertanto modifiche in Consolle Magistrato e in Consolle Udienza. La maschera di pre-redazione della sentenza non recepisce la tassonomia delle tipologie di sentenza esaminata per i correlati eventi SICID: sarà la cancelleria all'atto dell'accettazione della sentenza, come sopra precisato, a selezionare il tipo sulla base del testo del PDF allegato.

5 REQUISITO R-6 – APPELLO IN TRIBUNALE

La novella, com'è noto, ha esteso la competenza per valore del Giudice di Pace e, conseguentemente, si riduce l'ambito della competenza che l'art. 341 c.p.c. assegna alla Corte di Appello. La norma opera pertanto per le controversie introdotte innanzi al Giudice di Pace secondo la competenza per valore, ai sensi del nuovo art. 7 c.p.c., il cui provvedimento decisorio deve essere impugnato dinanzi al Tribunale.

Quanto alla forma dell'atto di impugnazione, l'art. 342 c.p.c., nella nuova formulazione, si identifica la "veste" in quella della citazione, principio, questo, che vale anche per le impugnazioni delle sentenze che vengono rese a conclusione del procedimento semplificato. Infatti lueggiando ora il disposto di cui all'art. 342 c.p.c. "*forma dell'appello*" non vi è dubbio alcuno che, anche per la decisione resa a seguito del rito semplificato, il giudizio di appello si introduca con atto di citazione; a suffragio di questa tesi si aggiunga che detto procedimento si definisce, ex art. 281 *terdecies* c.p.c., con sentenza "*da impugnare nei modi ordinari*".

Posto quindi che si proponga con citazione, *in limine litis*, **tuttavia**, a seguito di trattazione o di eventuale istruttoria, il tribunale (**sempre monocratico**) dovrà scegliere tra rito ordinario e semplificato sempre nei casi di cui al 348 bis e al 350, 3° comma, in cui il giudice dispone al discussione orale della causa ⁽³⁾

Il procedimento ordinario è delineato in larga parte secondo il rito applicabile in corte: alla prima udienza vengono effettuate le attività di cui al 350, 2° comma ⁴.

Successivamente, se ritiene opportuno, si procede con il tentativo di conciliazione e l'eventuale comparizione personale delle parti.

Nel caso in cui vengano dedotte istanze istruttorie, tribunale potrà ammetterle con ordinanza e darà disposizioni per la relativa assunzione.

Per quanto attiene alla fase decisoria il giudice fisserà l'udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando i termini perentori per il deposito degli scritti difensivi; in udienza la causa verrà trattenuta e decisa monocraticamente.

Se invece si percorre la via del *rito semplificato* si procede ai sensi dell'art. 281 *sexies* cpc

5.1 Modifiche in SICID

Verrà predisposto un nuovo flusso per il rito "ordinario" di appello innanzi al tribunale che in buona sostanza sarà disegnato sulla falsariga del nuovo flusso di appello in Corte, ma, come sopra evidenziato, con la matrice **monocratica**.

³ Art. 350, 3° comma: "Quando rileva che ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 348 bis il giudice, sentite le parti, dispone la discussione orale della causa ai sensi dell'articolo 350 bis. Allo stesso modo può provvedere quando l'impugnazione appare manifestamente fondata, o comunque quando lo ritenga opportuno in ragione della ridotta complessità o dell'urgenza della causa."

⁴ Art. 350, 2° comma: "Nella prima udienza di trattazione il giudice verifica la regolare costituzione del giudizio e, quando occorre, ordina l'integrazione di esso o la notificazione prevista dall'articolo 332, dichiara la contumacia dell'appellato oppure dispone che si rinnovi la notificazione dell'atto di appello(4), e provvede alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza."

La fase prodromica alla decisione e decisoria *strinco sensu*, di fatto sono le uniche sui cui la novella ha inciso e che pertanto dovranno essere revisionate come segue.

5.1.1 Iscrizione al ruolo

Si riporta di seguito la descrizione dell'iscrizione al ruolo dell'appello riformato avanti al Tribunale. Nel wizard di iscrizione al ruolo della citazione in Appello sono previsti seguenti parametri:

Figura 23 - Wizard di Iscrizione al Ruolo Appello in Tribunale- Fase 1 Dati introduttivi

La selezione della voce “Appello” nel menu a tendina “Grado di giudizio” apre la maschera di seguito in figura.

Figura 24 - Wizard di Iscrizione al Ruolo Appello in Tribunale – maschera per inserimento dati “Grado precedente”

Come già esaminato per l'appello in Corte, anche in questo caso i dati richiesti in questa maschera possono essere inseriti subito e pertanto la sezione Fase 4 Del wizard successiva sarà precompilata, oppure è possibile premere il tasto  e inserire *ex post*, nella predetta Fase 4, i dati ivi richiesti.

Nella Fase 4 se, come sopra, i dati del primo grado sono già stati inseriti, la sezione evidenziata in figura sotto, “Procedimento precedente (Appello)” sarà precompilata, altrimenti i dati del procedimento appellato innanzi al GdP vanno inseriti in questa fase.

Iscrizione a Ruolo

Numero Ruolo Automatico - Data Iscrizione 30 marzo 2023
Ruolo GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI CONTENZIOSI (CARTABIA)
Oggetto 142002 Responsabilita professionale
ROSSI MARIO - Avv. AVVOCATO2 AVVOCATO2
VERDI FRANCO

Iscrizione a Ruolo - fase 4 - Inserimento Altri Dati

Opzioni

Introdotto con velina
 Trascrizione presso le Conservato...

Bolli e diritti :
Annullamento e mar..
Campione Civile : / 2023

Dati fascicolo collegato/opposto

Nessun Dato da Inserire

Procedimento precedente (appello)

N. di ruolo preceden... / 2023
Nr. Estensione Socio: Nr. Proc. Uni:
Registro:
Ufficio:
N. provvedimento preceden... / 2023
Data provvedimento preceden... 30
Giudice provvedimento precedente :
Grado di giudizio precede... Primo Grado

Annulla Indietro Avanti

Figura 25 - Iscrizione al Ruolo – Fase 4 – Inserimento altri dati- Sezione “Procedimento precedente (Appello)”

Il completamento del wizard si chiude con la consueta *Dialog* di avvenuta iscrizione e la “restituzione” del numero di ruolo. Il nuovo rito avrà nella tabella “riti” nel DB CTIPRI=2C e CDESCR= ORDINARIO TRIBUNALE SECONDO GRADO (CARTABIA).

6 REQUISITO R-7 ART. 281-DECIES - RITO SEMPLIFICATO CARTABIA (CZ)

Il procedimento è regolato dal rito unitario che si introduce con ricorso, disciplinato dal disposto dell’art. 281-undecies (norma generale); mentre per i riti “famiglia” dall’art. 473-bis.12, se promosso dalle parti, dall’art. 473-bis.13, se promosso dal PM.

Ai sensi degli artt. 281-undecies e 281-dudecies possiamo così riassumere il nuovo rito, a partire dalla (avvenuta) iscrizione al ruolo.

Entro cinque giorni dalla designazione il giudice fissa con decreto l’udienza di comparizione assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell’udienza. Ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell’udienza vanno quindi notificati al convenuto a cura dell’attore. Tra il giorno della notificazione del ricorso e quello dell’udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di **quaranta giorni** (60 gg. se si trova all’estero).

Il convenuto si costituisce mediante deposito della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti esposti dall’attore, indicando i mezzi di prova e i documenti da produrre, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio.

Se il convenuto intende chiamare un terzo a pena di decadenza deve farne menzione nella comparsa di costituzione e chiedere all'uopo il differimento dell'udienza. Il giudice fissa la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo.

Alla prima udienza il giudice se rileva che per la domanda principale o per la domanda riconvenzionale non ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 281-decies, emette ordinanza in cui dispone la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario fissando l'udienza di cui all'articolo 183 cpc. Nello stesso modo procede quando, valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria, ritiene che la causa debba essere trattata con il rito ordinario. Entro la stessa udienza anche l'attore può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo. Il giudice, se lo autorizza, fissa la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo.

Alla stessa udienza le parti possono proporre le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni proposte dalle altre parti.

Se richiesto e sussiste giustificato motivo, il giudice può concedere alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria.

Il giudice ammette quindi i mezzi di prova rilevanti per la decisione e procede alla loro assunzione.

Il flusso CZ, già presente nel SICID, sino a questa fase processuale gestisce completamente le scadenze e gli incumbenti come sopra descritti.

Anche per quanto concerne i procedimenti materia "Famiglia" non si rende necessario alcun intervento.

Va evidenziato a tal riguardo infatti che **non è più prevista "l'udienza presidenziale"**: il Presidente attiva il procedimento ma, poi, consegna la "gestione" della procedura al giudice relatore (designato ai sensi dell'art. 473.bis.14, secondo comma). Non è escluso che la trattazione sia collegiale (v. artt. 473.bis.14, 473.bis.21), con la consueta delega al giudice relatore.

Ogni procedimento –compreso quello di separazione– si conclude, ora, con un modulo decisorio uniforme: **la sentenza** ⁵.

Le modifiche riguardano interamente la **FASE DECISORIA** del presente rito, come da paragrafo che segue.

6.1 Modifiche in SICID

Il flusso del nuovo rito CZ- RITO SEMPLIFICATO CARTABIA, come anticipato, è unico ma deve essere -indifettibilmente – versatile: vanno infatti previsti eventi che consentano di estrinsecare in maniera differente la fase decisoria a seconda della materia.

Il modello procedimentale della fase decisoria del rito CZ sarà quello di cui al disposto dell'art. 281-terdecies (per la gestione "ordinaria") e dell'art. 473-bis.28 (per la **sol**a materia FAMIGLIA).

Per la trattazione della fase decisoria nei procedimenti in materia **FAMIGLIA** si procede ai sensi dell'art. 473-bis.28 cpc

E' stato implementato innanzitutto un nuovo evento RINVIO UDIENZA DI RIMESIONE CAUSA IN DECISIONE.

⁵ Scompare, dunque, il "decreto" di omologa della separazione consensuale che viene sostituito da una decisione tipica decisoria.

L'evento contempla la data e l'ora dell'udienza e 3 campi per la registrazione dei termini di legge (presettati/calcolati a ritroso dall'udienza) e pertanto:

- non > 60 gg prima dell'udienza per le **note scritte PC**
- non > 30 gg prima dell'udienza per le **comparse conclusionali**;
- non > 15 gg prima dell'udienza per le **memorie di replica**.

Va previsto nei seguenti stati:

- AD – ATTESA ESITO UDIENZA DI COMPARIZIONE
- SU - ATTESA DEPOSITO NOTE IN SOSTITUZIONE UDIENZA
- RS – RISERVATO

Fa transitare il fascicolo nel nuovo stato ATTESA ESITO UDIENZA DI RIMESSIONE IN DECISIONE

L'XSD provvedimento del magistrato correlato, **RinvioUdienzaRimessioneCausalInDecisione473bis28**, replica chiaramente i parametri dell'evento (data e ora udienza e 3 termini come sopra caratterizzati).

Va poi implementato nel nuovo stato ATTESA ESITO UDIENZA DI RIMESSIONE IN DECISIONE un nuovo evento **IN DECISIONE (ART. 473-bis.28 CPC)**

Questo invece richiede la sola data evento come da figura che segue.




Figura 26 – Maschera evento IN DECISIONE (ART. 473-bis.28 CPC)

Fa transitare il fascicolo in D2 - ATTESA DEPOSITO PROVVEDIMENTI.

Il collegato provvedimento .xsd è un atto nella struttura generico ma tipizzato **InDecisione473bis28**. Come previsto al 4° comma del presente articolo il giudice delegato si riserva di riferire al collegio. La sentenza è depositata nei successivi 60 giorni. Il flusso della sentenza viene acquisito e ricalcato sullo schema della cognizione ordinaria.

6.2 Modifiche in CONSOLLE MAGISTRATO e CONSOLLE UDIENZA

La redazione dell'ordinanza **RinvioUdienzaRimessioneCausalInDecisione473bis28** richiede nella maschera di pre-redazione oltre al campo udienza (data e ora) deve recare anche 3 distinti campi data per i termini come sopra.

Figura 27 – Maschera pre-redazione *RinvioUdienzaRimessioneCausaInDecisione473bis28*

Nella redazione del provvedimento ***InDecisione473bis28*** si presenta la semplice interfaccia con la sola data del provvedimento medesimo.

Figura 28 – Maschera pre-redazione *ordinanza collegiale RimessCollegio473bis8*

La fase decisoria del rito semplificato per così dire “generale” trova la sua disciplina unicamente nel summenzionato art. 281 *terdecies* cpc. Il 1° comma stabilisce: *“Il giudice quando rimette la causa in decisione procede a norma dell’art. 281-sexies. Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, procede a norma dell’articolo 275-bis.”*

Per la gestione della **decisione monocratica** si richiama pertanto quanto già trattato in ordina all’art. 281 *sexies* c.p.c. al par. 2.4.2.; per la implementazione della **decisione in capo al collegio** si rimanda al par. 2.2.2 in merito all’art. 275 bis cpc.

7 REQUISITO R-8 PASSAGGIO AL RITO SEMPLIFICATO (CZ) DEGLI OGGETTI MATERIA “FAMIGLIA”, “MINORI” E “STATO DELLA PERSONA E DIRITTI DELLA PERSONALITA”

La riforma (art. 473-bis cpc) ha previsto un rito unico che afferisce alla “crisi” della famiglia, minori e persone avvicinandolo a quello ordinario⁶.

Un rito unico, anche per i procedimenti relativi alle modifiche delle condizioni di separazione, divorzio, regolamentazione della responsabilità genitoriale, in precedenza strutturati nella forma del procedimento in Camera di consiglio, che ne consentiva un possibile svolgimento agile e breve anche in ipotesi contenziose, e che ora dovrà percorrere un iter molto più articolato e complesso. Come sopra anticipato, si prevede l’eliminazione della fase presidenziale per riservare l’intervento del magistrato solo in esito agli adempimenti imposti alle parti, in particolare al deposito degli atti.

7.1 Modifiche in SICID

Gli oggetti del registro contenzioso inerenti famiglia, minori e persone⁷ devono essere gestiti unicamente con il rito unico Semplificato Cartabia (CZ).

Gli oggetti di cui alle tabelle sotto riportate devono pertanto essere previsti UNICAMENTE all’interno del ruolo Procedimenti Semplificati di Cognizione (Cartabia), come da figura *infra*.

Figura 29 - Iscrizione al ruolo procedimenti Famiglia/Minori/Persone - Maschera Fase 1- Inserimento Dati introduttivi

Ciò ha comportato la definitiva espunzione dei predetti oggetti dal ruolo “Generale degli affari civili contenziosi (Cartabia)”.

⁶ Il che è confermato anche dalla scelta di inserire nel libro II del c.p.c., che norma il processo di cognizione, il nuovo titolo IV bis intitolato appunto: norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie.

⁷ “...con esclusione dei procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità, dei procedimenti di adozione di minori di età e dei procedimenti attribuiti alla competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea.” (art. 473-bis, 1 comma, cpc).

Di seguito gli oggetti in parola.

Materia "Famiglia" (CODMATERIA 11)

111001	Separazione consensuale
111002	Separazione giudiziale
111011	Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
111012	Divorzio - Cessazione effetti civili
111021	Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
111022	Divorzio - Scioglimento matrimonio
111003	Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
111004	Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
111023	Separazione giudiziale e divorzio (Cessazione effetti civili)
111024	Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
111101	Filiazione legittima
111102	Filiazione naturale
111103	Dich. Giudiziale di paternita/maternita naturale di persona maggiorenne - merito
111201	Matrimonio (promessa di matrimonio ex artt. 79-81 c.c. - opposizione al matrim.)
111211	Regime Patrimoniale: della famiglia ex artt. 159 e ss. c.c.
111212	Regime Patrimoniale della famiglia di fatto
111301	Alimenti
111401	Mutamento di sesso
111501	Esecutorieta sentenza Sacra Rota nullita di matrimonio (L. 121/85)
111502	Accertamento dei requisiti sentenza straniera di divorzio (art. 67 L. 218/95)
111999	Altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali e legitt

Tabella 1 -Elenco oggetti "Famiglia" Registro Contenzioso

Materia "Minori" (CODMATERIA 12)

112001	Interdizione di minori
112002	Inabilitazione di minori
112102	Riconoscimento di figlio naturale (art. 250 c.c.)
112103	Dich. Giudiziale di paternita/maternita naturale di minorenni - merito (269cpc)
112202	Disconoscimento di figlio naturale (art. 250, 233, 244 c.c.)

Tabella 2 -Elenco oggetti "Minori" Registro Contenzioso

Materia "Stato della persona e diritti della personalità" (CODMATERIA 10)

110001	Interdizione (COLLEGIO)
110002	Inabilitazione (COLLEGIO)
110011	Diritti della personalita` (anche della persona giuridica)
110021	Diritti di elettorato attivo e passivo
110031	Diritti relativi al trattamento dei dati personali (artt. 13 e 29 L675/1996)
110999	Altri istituti relativi allo stato della persona ed ai diritti della personalita

Tabella 3 -Elenco oggetti "Persone" Registro Contenzioso

8 TRASLAZIONE DEGLI OGGETTI MATERIA “FAMIGLIA” E “PERSONE” DAL REGISTRO VG AL REGISTRO CC

8.1 Modifiche in SICID

Sono stati innanzitutto “trasportati” nel registro contenzioso gli oggetti della materia “famiglia” già presenti nel registro VG quali:

- 411001 Misure di protezione contro gli abusi familiari (art. 473 bis.71 c.p.c.)
- 411002 Ricorso per violenza domestica o di genere ex artt. 473 bis.40, 473 bis. 41, 473 bis.42
- 411510 Esecutorietà sentenza Sacra Rota nullità di matrimonio – domanda congiunta
- 411603 Attuazione dei provvedimenti sull’affidamento
- 411610 Attribuzione di quota di pensione e di indennità di fine rapporto lavorativo
- 411620 Adozione di maggiorenni
- 411630 Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturale – ammissibilità
- 411640 Fondo patrimoniale (artt. 167 e ss. c.c.)
- 411641 Sostituzione dell’amministratore del patrimonio familiare
- 411650 Matrimonio (pubbl.ni matrimoniali ex artt. 93 e ss. cc, nulla osta al matrim.)
- 411660 Sequestro dei beni del coniuge separato (art. 156 c.c.)
- 411670 Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno
- 400220 Dichiarazione di assenza o di morte presunta (COLLEGIO)
- 400240 Stato civile (rettifica del nome e altri atti dello Stato civile)

NB. Gli oggetti 411601 e 411602 vengono espunti perché, come si vedrà nel prosieguo, reimplementati come segue. L’oggetto 411999 viene invece soppresso poiché nel Registro Contenzioso il generico oggetti con id “999” è già presente.

I medesimi oggetti sono stati quindi riportati nel registro contenzioso e ricodificati per omogeneità con gli affini oggetti già ivi presenti:

- 111601-Misure di protezione contro gli abusi familiari (art. 473 bis.71 c.p.c.)
- 111602-Ricorso per violenza domestica o di genere ex artt. 473 bis.40, 473 bis. 41, 73 bis.42
- 111503-Esecutorietà sentenza Sacra Rota nullità di matrimonio – domanda congiunta
- 111104-Attuazione dei provvedimenti sull’affidamento
- 111213-Attribuzione di quota di pensione e di indennità di fine rapporto lavorativo
- 111404-Adozione di maggiorenni
- 111105-Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturale – ammissibilità
- 111214-Fondo patrimoniale (artt. 167 e ss. c.c.)
- 111215-Sostituzione dell’amministratore del patrimonio familiare
- 111504-Matrimonio (pubbl.ni matrimoniali ex artt. 93 e ss. cc, nulla osta al matrim.)
- 111216-Sequestro dei beni del coniuge separato (art. 156 c.c.)
- 111217-Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno
- 111403-Dichiarazione di assenza o di morte presunta (COLLEGIO)
- 111402-Stato civile (rettifica del nome e altri atti dello Stato civile).

Gli oggetti di modifica delle condizioni di separazione e divorzio sono stati ricodificati come segue:

- **111005 - Modifica delle condizioni di separazione (contenzioso);**
- **111013 - Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso);**
- **111010 - Modifica delle condizioni di separazione (ricorso congiunto);**
- **111014 - Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)**

E aggiungere infine, come da premessa, gli oggetti da più parti richiesti proponendo già in questa sede le seguenti codifiche e descrizioni:

- 111106-Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso);
- 111107-Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto);
- 111108-Modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso);
- 111109-Modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto);

Nel registro VG i codici sopra elencati non potranno più essere utilizzati ⁽⁸⁾.

Gli XSD degli atti introduttivi che hanno peculiari dati -specifici dell'oggetto- sono stati replicati nei relativi ricorsi introduttivi (vedi elenco sotto):

element	ModificaCondizioniDivorzio
element	ModificaCondizioniSeparazione
element	RicorsoDivorzio
element	RicorsoSeparazione

Figura 30-Elenco atti introduttivi "Famiglia" con dati specifici oggetto

⁸ Nel linguaggio informatico si suole dire che vengono **deprecati**.